



COMUNE DI BARRAFRANCA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2026.

INDICE

<u>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</u>	4
<u>Articolo 1 - Oggetto e finalità</u>	4
<u>Articolo 2 – Norme di riferimento</u>	4
<u>Articolo 3 - Definizioni</u>	4
<u>CAPO II – CONCESSIONE DI AREE O MANUFATTI</u>	7
<u>Art. 4 - Oggetto e natura delle concessioni cimiteriali</u>	6
<u>Art. 5 – Concessione di aree per sepolture di famiglia o collettività</u>	7
<u>Art. 6 - Concessione di manufatti per sepolture di famiglie e collettività</u>	8
<u>Art. 7 - Provvedimento di concessione</u>	7
<u>Art. 8 - Diritto d'uso</u>	8
<u>Art. 9 - Termini per la realizzazione dei sepolcreti</u>	9
<u>Art. 10 – Obblighi di manutenzione delle sepolture</u>	10
<u>CAPO III – CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI</u>	10
<u>Art. 11 - Concessione dei loculi comunali</u>	10
<u>Art. 12 - Avvicinamento dei defunti</u>	11
<u>CAPO IV – DURATA. RINNOVI. DIVIETI</u>	12
<u>Art. 13 - Durata delle concessioni cimiteriali</u>	12
<u>Art. 14 - Rinnovo della concessione</u>	12
<u>Art. 15 - Divieto di alienazione e trasferimento delle concessioni</u>	13
<u>Art. 16 - Divieto di cessione e decadenza</u>	13
<u>CAPO V – SUBENTRI. DIVISIONI. RINUNCE</u>	13
<u>Art. 17 – Variazioni di titolarità</u>	13
<u>Art. 18 – Divisione della concessione, rinuncia e aggiornamento dell'intestazione</u>	14
<u>Art. 19 - Rinuncia alla concessione di loculi, ossari e cinerari</u>	14
<u>Art. 20 - Rinuncia a concessione di aree libere</u>	15
<u>Art. 21 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</u>	15
<u>Art. 22 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua</u>	16
<u>CAPO VI – REVOCA. DECADENZA. ESTINZIONE</u>	16
<u>Art. 23 – Decadenza per mancato aggiornamento della titolarità</u>	17
<u>Art. 24 – Revoca della concessione per interesse pubblico</u>	16

COMUNE DI BARRAFRANCA
REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 25 – Decadenza della concessione	17
Art. 26 - Effetti della decadenza della concessione	18
Art. 27 – Estinzione della concessione	18
CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE	19
Art. 28 – Concessione straordinaria di sepoltura	19
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 29 – Istanza per conto di terzi e controversie tra privati	19
Art. 30 - Sepulture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	19
Art. 31 – Sanzioni	20
Art. 32- Efficacia delle disposizioni del Regolamento	20
Art. 33 – Modalità di presentazione delle istanze	20
Art. 34 - Rinvio normativo e abrogazioni	21
CAPO IX – TARIFFE	21
Art. 35 - Tariffe concessioni cimiteriali	21

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di aree e manufatti (loculi, ossari, nicchie e simili) appartenenti al demanio cimiteriale del Comune di Barrafranca, nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Il Cimitero comunale, in quanto bene appartenente al Comune di Barrafranca, è assoggettato al regime del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 del Codice civile.
3. In virtù della natura demaniale, il suolo cimiteriale è inalienabile e non può costituire oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, si rinvia:
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" (di seguito "Regolamento di Polizia Mortuaria");
 - alla Legge Regionale Sicilia 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - alla Legge Regionale Sicilia 3 marzo 2020, n. 4, recante "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18";
 - alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - alla Legge Regionale Sicilia 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - al Codice Civile.
2. Le disposizioni del presente Regolamento s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche e integrazioni della normativa richiamata.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, in conformità al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla normativa vigente, si intende per:

- a. “loculo cimiteriale”: il manufatto realizzato dal Comune sul demanio cimiteriale, destinato alla tumulazione di un feretro;
- b. “area cimiteriale”: la porzione di demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la realizzazione, a propria cura e spese, di sepolture private a sistema di tumulazione o inumazione, destinate a famiglie o collettività;
- c. “tomba”: sepoltura privata realizzata su area cimiteriale, generalmente destinata alla inumazione o tumulazione, avente le dimensioni stabilite dal piano regolatore cimiteriale;
- d. “edicola funeraria” o “cappella gentilizia”: costruzione edilizia funeraria realizzata su area in concessione, destinata alla tumulazione plurima di feretri, cassette di resti ossei e urne cinerarie,
- e. “sepolcro privato”: l’insieme delle sepolture realizzate su area cimiteriale in concessione a soggetti diversi dal Comune, destinate alla tumulazione o inumazione di salme appartenenti a famiglie o collettività;
- f. “sepoltura”: il sistema e il luogo destinati alla collocazione di feretri, resti mortali, ossa o ceneri, mediante inumazione, tumulazione o cremazione;
- g. “inumazione”: la sepoltura del feretro nel terreno, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- h. “tumulazione”: la collocazione del feretro, della cassetta di resti ossei o dell’urna cineraria in opere murarie quali loculi, tombe, cappelle o nicchie;
- i. “cremazione”: la riduzione in ceneri della salma, con successiva conservazione, affidamento o dispersione delle stesse nei casi consentiti dalla legge;
- j. “resti mortali”: gli esiti dei fenomeni trasformativi conservativi del cadavere, come definiti dalla normativa vigente;
- k. “ossa” o “resti ossei”: i resti mineralizzati provenienti dalla completa decomposizione del cadavere;
- l. “urna cineraria”: il contenitore destinato a raccogliere e conservare le ceneri derivanti dalla cremazione;
- m. “concessione cimiteriale”: il provvedimento amministrativo con il quale il Comune attribuisce a terzi l’uso di un bene demaniale cimiteriale per un tempo determinato;
- n. “contratto”: l’atto concessorio integrato dalla stipula di un contratto di diritto privato tra il Comune e il concessionario, disciplinante diritti e obblighi delle parti.

Art. 4 - Oggetto e natura delle concessioni cimiteriali

1. Il Comune concede ai privati l'uso di aree o di manufatti, acquisiti o realizzati dallo stesso, per finalità di sepoltura.
2. La concessione di suolo per inumazione nel campo comune è a titolo gratuito ed ha la durata di dieci (10) anni. Trascorso tale periodo, in funzione della disponibilità dei suoli, è facoltà del Comune rinnovare la concessione. Alla scadenza della concessione, gli interessati saranno avvisati di procedere all'esumazione raccogliendo le ossa per depositarle nell'ossario comune, a meno che gli stessi non facciano richiesta per raccoglierle e deporle in cellette o colombari avuti in concessione.
3. Il rilascio delle altre concessioni cimiteriali è subordinato al pagamento delle tariffe previste dal presente regolamento e dalle eventuali successive modifiche o adeguamenti tariffari.
4. Le aree possono essere concesse in uso a persone, enti o collettività per la costruzione, a propria cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività. La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione sarà consentita previa rilascio ed in conformità al permesso di costruire da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Le aree possono, altresì, essere concesse per la realizzazione, sempre a cura e spese dei concessionari, di campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché ciascun campo sia dotato di adeguato ossario. La costruzione di cippo funerario sarà consentita previa rilascio ed in conformità al permesso di costruire da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Le concessioni di manufatti acquisiti o realizzati dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per urne cinerarie e simili);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (colombari, archi a più posti, campetti, celle, edicole, tombe di famiglia e simili).
7. Alle sepolture private si applicano, in relazione al sistema adottato, le disposizioni generali previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria rispettivamente per le operazioni di tumulazione ed estumulazione o di inumazione ed esumazione.
8. Il diritto d'uso della sepoltura costituisce concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene demaniale. Esso non è commerciabile, né trasferibile o cedibile per atti tra vivi, restando in capo al Comune la proprietà del bene. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
9. Il concessionario esercita il diritto d'uso nei limiti stabiliti dall'atto di concessione e dal presente regolamento, senza poter vantare alcun diritto alla conservazione dello stato dei luoghi, delle distanze o delle opere circostanti, che il Comune può modificare in qualsiasi momento per esigenze cimiteriali.

Art. 5 - Provvedimento di concessione

1. La concessione cimiteriale è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, contenente i presupposti che ne giustificano il rilascio, l'esatta individuazione del bene concesso e le relative prescrizioni d'uso.
2. Ogni concessione deve risultare da apposito atto che deve indicare:
 - a. la natura della concessione, la sua identificazione e il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. il concessionario o i concessionari ovvero, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione; in mancanza, si intendono compresi il concessionario e i familiari fino al completamento della capienza del sepolcro;
 - e. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni relative a inalienabilità, divisione, subentro, rinuncia, decadenza ed estinzione.
3. Sono in ogni caso a carico dei concessionari:
 - a. l'apposizione delle iscrizioni sulle lapidi, da eseguirsi mediante caratteri in rilievo;
 - b. le spese di chiusura dei manufatti;
 - c. la sostituzione delle lastre di marmo;
 - d. la fornitura e installazione di fioriere o portafiori.

CAPO II – CONCESSIONE DI AREE O MANUFATTI

Art. 6 - Concessione di aree per sepolture di famiglia o collettività

1. La concessione di aree per la costruzione di sepolture di famiglia o per collettività è rilasciata, secondo la disponibilità, a seguito di pubblicazione di apposito bando, approvato dal Responsabile del Settore competente, a favore di persone, enti o comunità.
2. La concessione di aree per la costruzione di sepoltura di famiglia può essere rilasciata anche congiuntamente a un massimo di tre concessionari. In tal caso, il contratto deve indicare le rispettive quote di partecipazione e, in proporzione ad esse, gli oneri di manutenzione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i concessionari in caso di inadempienza.

3. I componenti di uno stesso nucleo familiare non possono essere titolari di più concessioni di aree all'interno del cimitero comunale. Parimenti, una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.
4. La concessione deve risultare da apposito contratto, da stipularsi in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, con il Responsabile del Settore competente.
5. Il perfezionamento della concessione avviene con la stipula del contratto, che deve essere effettuata – a pena di decadenza - entro tre mesi dal provvedimento di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, l'area rientra nella piena disponibilità dell'Ente, senza che l'assegnatario possa vantare alcuna pretesa.
6. Al momento della stipula del contratto, il concessionario deve aver provveduto al pagamento della tariffa per l'area e dei diritti previsti.

Art. 7 - Concessione di manufatti per sepolture di famiglie e collettività

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, su proposta del Responsabile del Settore competente, individua i manufatti di proprietà del Comune di Barrafranca destinati a sepolture per famiglie e collettività, da concedere in uso a terzi.
2. Le concessioni di cui al presente articolo hanno durata di novantanove (99) anni, decorrenti dalla data di adozione del relativo atto di concessione.
3. Le concessioni sono rilasciate in base alla disponibilità dei manufatti, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) presenza di una o più salme da tumulare;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato al concessionario e ai soggetti appartenenti alla sua famiglia o alla collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, per famiglia del concessionario si intendono:
 - a) il coniuge;
 - b) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado;
 - c) i parenti collaterali;
 - d) gli affini fino al quarto grado.

- 3- La tumulazione dei parenti collaterali e degli affini è subordinata ad autorizzazione rilasciata di volta in volta dal concessionario o dai concessionari, mediante apposita dichiarazione da presentare al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il quale rilascia il nulla osta qualora ne ricorrano
4. Sono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone non legate al concessionario da uno dei rapporti di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
5. Nel sepolcreto di famiglia, su richiesta del titolare della concessione, sarà consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, nonché di terzi estranei.
6. In via eccezionale, e in assenza di disponibilità di sepolture comunali, il concessionario, ovvero, in sua mancanza, gli eredi o aventi titolo previamente riconosciuti, possono autorizzare la tumulazione di salme non appartenenti al nucleo familiare o non rientranti nei gradi di parentela previsti, purché ciò sia compatibile con la capienza del sepolcro e nel rispetto delle norme vigenti.
7. Tali tumulazioni avverranno su richiesta da parte del parente più prossimo al defunto contenete la dichiarazione di accettazione da parte del titolare, o dei sui aventi causa, nella eventualità non sia stata ancora variata la titolarità della concessione.
8. Il Comune, nel caso di più titolari della concessione, non autorizzerà la sepoltura se non c'è il consenso esplicito di tutti i concessionari.
9. Nessuna sepoltura nell'ambito di un sepolcreto privato può essere oggetto di commercio, quindi nessun compenso può essere chiesto dal titolare della sepoltura nel caso di tumulazione consentita a terzi.

Art. 9 - Termini per la realizzazione dei sepolcreti

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di sepolcreti comportano l'obbligo, per il concessionario, di presentare il relativo progetto secondo le modalità previste nell'atto di concessione.
2. Il concessionario è tenuto a realizzare le opere e a renderle agibili entro ventiquattro mesi dalla data di concessione dell'area, a pena di decadenza della concessione.
3. Qualora l'area non sia immediatamente disponibile, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di effettiva consegna della stessa al concessionario.
4. Per comprovati motivi, su richiesta motivata degli interessati, può essere concessa una proroga non superiore a sei mesi.

Art. 10 – Obblighi di manutenzione delle sepolture

1. I concessionari sono tenuti, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere ad essa relative, nonché ad eseguire gli interventi di restauro e ogni altro lavoro ritenuto necessario o opportuno dall'Amministrazione per ragioni di decoro, sicurezza e igiene, provvedendo altresì alla rimozione di eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al comma 1, il Comune di Barrafranca può disporre:
 - a) la rimozione delle opere pericolanti o indecorose;
 - b) la sospensione delle operazioni di tumulazione, subordinandone la ripresa all'esecuzione dei lavori necessari ovvero al versamento di un congruo deposito a garanzia.
3. Qualora la sepoltura si trovi in stato di abbandono o incuria e il concessionario non provveda agli interventi di manutenzione o ripristino richiesti, si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione, con conseguente acquisizione del manufatto nella piena disponibilità dell'Ente.
4. La procedura di decadenza può essere interrotta qualora il concessionario provveda, nei termini assegnati, all'esecuzione degli interventi richiesti.

CAPO III – CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI

Art. 11 - Concessione dei loculi comunali

1. Il Comune di Barrafranca concede ai privati l'uso dei loculi cimiteriali, in base alla disponibilità e secondo l'ordine cronologico delle richieste, per la tumulazione di feretri.
2. I loculi sono concessi, in via prioritaria, in occasione del decesso di persone residenti nel Comune, su richiesta di un familiare del defunto.
3. La concessione dei loculi può essere altresì rilasciata a:
 - a) persone nate nel territorio comunale, anche in assenza del requisito della residenza;
 - b) coniuge o parenti di primo grado di persone nate o residenti nel Comune;
 - c) coniuge o parenti di primo grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, al fine di consentire la sepoltura contigua delle salme,
 - d) persone decedute nel territorio comunale, anche se non residenti.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono fatte salve le domande già presentate prima della sua entrata in vigore, purché in possesso dei requisiti previsti.
5. Le domande di concessione sono istruite dall'Ufficio competente, che comunica l'esito entro trenta (30) giorni dalla presentazione. In caso di accoglimento, il richiedente è tenuto a stipulare l'atto di concessione-contratto entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, previo pagamento della

tariffa dovuta. L'inosservanza comporta la decadenza automatica dall'assegnazione e l'impossibilità di procedere alla tumulazione.

6. L'assegnazione dei loculi è effettuata in occasione del decesso. In tale caso, è ammessa la richiesta contestuale di un ulteriore loculo da destinare a persona vivente appartenente al medesimo nucleo familiare o legata da vincolo di coniugio o parentela di primo grado con il defunto.
7. L'assegnazione del loculo per persona vivente è subordinata alla disponibilità dei loculi e non può eccedere il limite massimo del 50% di quelli disponibili al momento della richiesta.
8. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono consentite concessioni di loculi a persone viventi.
9. La concessione è nominativa ed è circoscritta alla salma indicata nell'atto. Non è trasferibile a terzi e, alla scadenza, il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune.
10. Le concessioni di loculi devono riferirsi a salme espressamente indicate nell'atto di concessione. Le concessioni di ossari e cinerari devono riferirsi, rispettivamente, a resti ossei o ceneri di persone specificamente individuate.
11. I loculi sono assegnati secondo un criterio progressivo e ordinato, procedendo per blocchi e per file, da sinistra verso destra, in relazione all'ordine cronologico dei decessi. Non è consentita l'assegnazione di loculi in blocchi successivi prima dell'esaurimento di quelli precedenti.
12. Il richiedente può indicare la preferenza per l'altezza della fila; in tal caso, l'assegnazione avviene attribuendo il primo loculo disponibile nella fila prescelta, procedendo da sinistra verso destra.
13. La scelta dell'altezza non può in alcun caso comportare deroga ai criteri di ordine e progressione di cui al comma precedente.
14. A parità di posizione, devono essere prioritariamente assegnati i loculi resisi disponibili a seguito di esumazione.
15. L'assegnazione di ossari a seguito di esumazioni o esumazioni massive avviene secondo l'ordine cronologico dei decessi.

Art. 12 - Avvicinamento dei defunti

1. È consentito, su richiesta degli interessati, l'avvicinamento di due congiunti, intendendosi per tali i coniugi o conviventi more uxorio, i genitori e i figli, i fratelli e le sorelle, subordinatamente alla disponibilità di manufatti cimiteriali.
2. L'avvicinamento può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) deve avvenire in occasione dell'ultimo decesso;
 - b) in tal caso è necessaria la stipula di un nuovo atto di concessione relativo al loculo di destinazione;

- c) la nuova concessione deve avere ad oggetto un loculo contiguo a quello assegnato per la tumulazione del defunto.
3. Le operazioni di traslazione e ogni altro onere connesso sono a carico dei richiedenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

CAPO IV – DURATA. RINNOVI. DIVIETI.

Art. 13 - Durata delle concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è stabilita come segue:
 - a. anni novantanove (99) per le aree destinate alla costruzione di sistemi di sepoltura a tumulazione o a inumazione per famiglie e collettività;
 - b. anni trenta (30) per i loculi e, in generale, per le sepolture individuali di proprietà del Comune di Barrafranca,
 - c. anni cinquanta (50) per le cellette ossario, le nicchie cinerarie individuali di proprietà del Comune di Barrafranca.
3. Nell'atto di concessione sono indicati la decorrenza, in assenza del quale coincide con la data del provvedimento di concessione, nonché il termine di scadenza.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove (99) anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate qualora siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma e sussista una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno comunale, non altrimenti risolvibile se non mediante ampliamento o realizzazione di un nuovo cimitero.
5. Tutte le concessioni si estinguono in caso di soppressione del cimitero, fatti salvi i diritti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Rinnovo della concessione.

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario o gli aventi titolo possono richiederne il rinnovo per una durata pari a quella originaria.
2. Il rinnovo deve essere richiesto dal concessionario, dai suoi discendenti legittimi, dagli aventi causa ovvero da un loro rappresentante munito di idonea procura, mediante istanza da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla scadenza della concessione.

3. Per il rinnovo delle concessioni relative a loculi cimiteriali è dovuta la tariffa prevista per una nuova concessione, secondo i valori vigenti al momento della richiesta.

Art. 15 - Divieto di alienazione e trasferimento delle concessioni

1. Le concessioni di loculi e di aree cimiteriali sono rilasciate esclusivamente per finalità di sepoltura e non possono in alcun modo costituire oggetto di lucro o speculazione.
2. Le concessioni cimiteriali, in quanto atti aventi ad oggetto beni demaniali, non sono soggette ad alienazione né a cessione tra privati.
3. Il concessionario può disporre della concessione con testamento o atto pubblico di donazione in favore di parenti o affini fino al sesto grado secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 16 - Divieto di cessione e decadenza

1. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, di loculi o di aree cimiteriali concessi a privati.
2. La violazione del divieto di cui al comma precedente comporta la decadenza immediata della concessione.
3. In tal caso, il loculo o l'area cimiteriale rientrano nella piena disponibilità del Comune di Barrafranca, senza che il concessionario o i suoi aventi causa possano vantare diritti, indennizzi o pretese di alcun genere.

CAPO V – SUBENTRI. DIVISIONI. RINUNCE.

Art. 17 – Variazioni di titolarità.

1. In caso di decesso di un concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi o gli aventi diritto alla sepoltura sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto ovvero designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune. Il subentro è formalizzato mediante stipula di regolare atto.
2. Il concessionario può disporre del sepolcro mediante testamento o atto pubblico di donazione in favore di parenti o affini entro il sesto grado, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.
3. La famiglia si intende estinta quando non vi siano soggetti aventi titolo ad assumere la qualità di concessionari.

4. In caso di famiglia estinta, decorsi cinquanta anni dall'ultima sepoltura e salvo che non sia già scaduta antecedentemente la concessione medesima, il Comune dichiara la decadenza della concessione e il sepolcro rientra nella piena disponibilità dell'Ente.
5. In tal caso, il sepolcro è assegnato nello stato di fatto in cui si trova. Il nuovo concessionario è tenuto a garantire la conservazione e il rispetto delle sepolture esistenti, in conformità alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

Art. 18 – Divisione della concessione, rinuncia e aggiornamento dell'intestazione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti ovvero l'individuazione di distinte quote della medesima concessione.
2. La richiesta può essere presentata esclusivamente all'atto della concessione o della variazione di titolarità. Essa deve essere formulata mediante istanza ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure presentata separatamente da ciascuno di essi.
3. Con le medesime forme, modalità e termini, uno o più concessionari possono dichiarare la propria irrevocabile rinuncia personale, estesa anche ai rispettivi aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto in favore dei concessionari residui e non costituisce cessione.
4. La divisione, l'individuazione di quote o la rinuncia non costituiscono atti di disposizione della concessione, ma rappresentano esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 19 - Rinuncia alla concessione di loculi, ossari e cinerari

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi, ossari e cinerari comunali concessi a tempo determinato, qualora gli stessi non siano mai stati occupati ovvero si siano resi liberi a seguito di traslazione della salma, dei resti o delle ceneri.
2. In tali casi, al concessionario o agli aventi titolo che rinunciano spetta un indennizzo, determinato sulla base della tariffa vigente al momento della concessione proporzionale al periodo di mancato utilizzo, secondo la seguente formula:

$$X = P \times [(T - t) \div T]$$

dove:

- X = importo da rimborsare,
- P = importo versato al momento della concessione;
- T = durata complessiva della concessione (in anni);
- t = anni di utilizzo maturati fino alla rinuncia (le frazioni di anno si computano per intero);

3. La rinuncia deve essere incondizionata e non può essere subordinata a vincoli o condizioni. Essa si intende automatica nei casi di traslazione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. A seguito della rinuncia, i loculi, ossari, cinerari rientrano nella disponibilità del Comune e possono essere oggetto di nuova concessione, nello stato di fatto in cui si trovano ovvero previa esecuzione, a cura del Comune, degli eventuali interventi di ripristino necessari.

Art. 20 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree cimiteriali libere, fatti salvi i casi di decadenza, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) non siano state realizzate le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e risulti comunque libera da salme, ceneri o resti mortali.
3. In tali casi, al concessionario o agli aventi titolo che rinunciano spetta, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, un indennizzo determinato sulla base della tariffa vigente al momento della concessione proporzionale al periodo di mancato utilizzo, secondo la seguente formula:

$$X = P \times [(T - t) \div T]$$

dove:

- X = importo da rimborsare,
 - P = importo versato al momento della concessione,
 - T = durata complessiva della concessione (in anni),
 - t = anni di utilizzo maturati fino alla rinuncia (le frazioni di anno si computano per intero),
2. Nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.
 3. La rinuncia deve essere incondizionata e non può essere subordinata ad alcun vincolo o condizione.

Art. 21 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree destinate agli usi di cui al precedente art. 5, fatti salvi i casi di decadenza, nei seguenti casi:
 - a) qualora il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) qualora il manufatto sia stato interamente realizzato e risulti comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti mortali.
2. In tali casi, al concessionario o agli aventi titolo che rinunciano spetta la restituzione delle somme versate per la concessione del suolo, proporzionalmente ridotte in relazione al periodo di effettiva occupazione, nonché dell'eventuale deposito cauzionale.

3. L'eventuale manufatto realizzato entra nella piena disponibilità del Comune di Barrafranca, senza che il rinunciante possa vantare alcun diritto o pretesa, neppure a titolo di indennizzo o rimborso.
4. La rinuncia deve essere incondizionata e non può essere subordinata ad alcun vincolo o condizione.

Art. 22 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti, a condizione che gli stessi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.
2. In tali casi, al concessionario o agli aventi titolo che rinunciano spetta un indennizzo pari alla restituzione delle somme versate per la concessione del suolo, proporzionalmente ridotte in relazione al periodo di effettiva occupazione, nonché dell'eventuale deposito cauzionale.
3. Per le concessioni rilasciate in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, nonché per quelle a carattere perpetuo, l'indennizzo è calcolato assumendo convenzionalmente una durata pari a novantanove anni.
4. La rinuncia deve essere incondizionata e non può essere subordinata ad alcun vincolo o condizione.

CAPO VI – REVOCA. DECADENZA. ESTINZIONE

Art. 23 - Revoca della concessione per interesse pubblico

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del Regolamento di Polizia Mortuaria, l'Amministrazione comunale ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso qualora ciò sia necessario per esigenze di ampliamento, modificazione topografica del cimitero, soppressione dello stesso o per altre ragioni di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti.
3. Agli aventi diritto è riconosciuto, a titolo gratuito e per il periodo residuo della concessione originaria, l'uso di una sepoltura equivalente nell'ambito dello stesso cimitero, in area o costruzione individuata dall'Amministrazione. Restano a carico del Comune le spese per la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri dalla sepoltura originaria a quella assegnata.
4. L'Amministrazione comunale può, anche quando sia necessaria la traslazione delle salme, eseguire interventi indifferibili e urgenti di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali.
5. Delle determinazioni assunte è data comunicazione ai concessionari o agli eredi legittimi entro il quarto grado, se noti; in mancanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio e presso l'ingresso dei

cimiteri comunali per la durata di sessanta giorni. La comunicazione o pubblicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, con indicazione del periodo previsto per l'esecuzione delle stesse.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, una volta effettuate le comunicazioni o pubblicazioni di cui al comma precedente, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi, e si procede anche in loro assenza.

Art. 24 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non risulti più utilizzata;
 - b) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro sessanta giorni dal decesso o dalla cremazione, dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta;
 - c) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 9 non si sia provveduto alla realizzazione delle opere entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura privata si trovi in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto o mancato rispetto degli obblighi di manutenzione previsti all'art. 10;
 - f) in caso di inadempienza a qualsiasi altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando la famiglia risulti estinta, ossia non vi siano soggetti aventi titolo ad assumere la qualità di concessionari, né risulti comunicata al Comune l'esistenza di disposizioni a favore di enti o istituzioni per la cura della sepoltura;
 - h) quando non si sia provveduto nei termini alla variazione della titolarità della concessione a seguito del decesso del titolare.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, qualora reperibili.
3. In caso di irreperibilità degli interessati, la diffida è effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di sessanta giorni consecutivi.

Art. 25 – Decadenza per mancato aggiornamento della titolarità

1. A seguito del decesso del titolare della concessione, i soggetti aventi diritto alla sepoltura sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data del decesso, istanza di variazione della titolarità della concessione.

2. In mancanza di tale richiesta, il Comune provvede a diffidare gli interessati affinché vi provvedano entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepito dall'art. 10 della L.R. n. 7/2019.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la concessione decade di diritto, senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa.

Art. 26 - Effetti della decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione ha effetto dal momento in cui si è verificato il fatto che la determina, come indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. A seguito della dichiarazione di decadenza, il Comune dispone, ove necessario, la traslazione dei feretri, dei resti mortali derivanti da fenomeni trasformativi conservativi, delle urne cinerarie e delle cassette di resti ossei, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune, secondo la natura dei resti.
3. Il Comune acquisisce la disponibilità del manufatto e può disporre, in relazione allo stato dei luoghi, la demolizione delle opere ovvero il loro restauro. I materiali e le opere risultanti restano nella piena disponibilità dell'Ente.

Art. 27 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, qualora entro tale termine non sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa;
 - b) per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere la restituzione degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili presenti sulla sepoltura.
3. Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano provveduto alla destinazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, il Comune, previo avviso agli stessi, dispone la loro collocazione rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, in relazione alla natura dei resti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 – Concessioni in deroga di suoli, tombe o loculi cimiteriali.

1. Nei casi eccezionali di decessi caratterizzati da particolare natura e gravità, tali da aver suscitato un rilevante impatto sulla sensibilità della collettività, la Giunta comunale può concedere - in deroga alla procedura di evidenza pubblica e ad eventuali graduatorie vigenti - suoli, tombe o loculi cimiteriali.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono effettuate con provvedimento motivato della Giunta comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
3. Alle suddette concessioni si applicano le tariffe vigenti al momento dell'assegnazione.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Istanza per conto di terzi e controversie tra privati

1. Chiunque presenti istanza per l'erogazione di servizi cimiteriali (quali, a titolo esemplificativo, trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione) ovvero per concessioni (aree, loculi, nicchie e simili), nonché per l'apposizione di elementi funerari (croci, lapidi, busti) o per la realizzazione di manufatti (tombini, edicole, monumenti), deve precisare se intende agire in nome e per conto, nonché con il preventivo consenso, di tutti i soggetti aventi titolo.
2. In caso di contestazioni tra gli interessati, l'Amministrazione comunale resta estranea alle relative controversie.
3. In presenza di vertenze, l'Amministrazione si limita a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero fino all'intervento di un provvedimento giurisdizionale definitivo, passato in giudicato.

Art. 30 - Sepulture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinate, per quanto concerne la durata, dalle disposizioni contenute nei rispettivi atti di concessione.

2. Per le concessioni esistenti anteriormente all'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti stipulato il relativo atto di concessione, si applica l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla sepoltura.
3. Il riconoscimento del diritto di cui al comma precedente può avvenire, su disposizione della Giunta comunale, in via amministrativa, in luogo dell'ordinario accertamento giurisdizionale. In tal caso, con il medesimo provvedimento, la Giunta comunale stabilisce le modalità procedurali, la documentazione richiesta e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del diritto d'uso.

Art. 31 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle norme del presente regolamento e degli obblighi in esso previsti sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 10.000,00.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla normativa regionale vigente, ed in particolare dalla L.R. 3 marzo 2020, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nella determinazione dell'importo della sanzione, il Responsabile del Settore competente tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione, in relazione ai principi di correttezza dell'attività funebre e al rispetto dovuto ai defunti;
 - b) eventuale recidiva del soggetto responsabile.

Art. 32- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni e ai rapporti giuridici costituiti successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate anteriormente continuano a essere disciplinate, per quanto concerne la durata, dalle condizioni previste nei rispettivi atti di concessione.
3. Per quanto non diversamente disposto dal comma precedente, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate alle disposizioni dello stesso.

Art. 33 – Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze previste dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta e messa a disposizione dagli uffici dei Servizi Cimiteriali.

2. Le istanze devono essere compilate a cura del richiedente, complete in ogni loro parte e corredate della documentazione richiesta.
3. Alle istanze si applica l'imposta di bollo, ove dovuta, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 34 - Rinvio normativo e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, della normativa regionale vigente, nonché tutte le altre norme in materia di polizia mortuaria, igiene e sicurezza pubblica.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali modifiche e integrazioni della normativa statale e regionale di riferimento, senza necessità di formale recepimento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento delle concessioni cimiteriali, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 22 ottobre 2004.

CAPO IX – TARIFFE

Art. 35 - Tariffe concessioni cimiteriali

Le tariffe previste per la concessione di suoli cimiteriali, loculi comunali, cellette ossario e cappelle costruite rientrate nella disponibilità/patrimonio dell'Ente sono le seguenti:

Suolo Cimiteriale _____ **€ 300,00/mq**
costo al mq. per l'intera durata della concessione.

Cappelle _____ **€ 500,00/mc**
costo al mc, calcolato sul volume esterno, per l'intera durata della concessione. A tale importo verrà applicato un indice dato dalla media aritmetica tra gli indici **Ks**, **Kc** e **Kp**, che tengono conto delle caratteristiche del manufatto. I coefficienti, formalizzati su apposita relazione da parte del personale dell'UTC a seguito di sopralluogo, sono così determinati.

Ks – Stato di conservazione

- ottimo (assenza di degrado) **1,0**
- buono (lievi segni di usura) **0,8**
- discreto (degrado parziale) **0,6**

COMUNE DI BARRAFRANCA
REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI

- o mediocre (degrado evidente).....0,4
- o pessimo (grave stato di degrado).....0,2

Kc – Caratteristiche costruttive e finitura

- o materiali di pregio1,0
(marmo, rivestimenti lapidei completi, elementi architettonici rilevanti)
- o materiali standard (intonaco, rivestimenti parziali).....0,8
- o materiali economici o finiture assenti.....0,6

Kp - Posizione all'interno del cimitero

- o posizione privilegiata.....1,0
(viali principali, prossimità ingressi o luoghi di culto)
- o posizione intermedia.....0,8
- o posizione periferica o marginale.....0,6

Il valore della tariffa della concessione del manufatto viene, pertanto, determinato in base alla seguente formula:

$$T = V \times Cm^3 \times \frac{Ks + Kc + Kp}{3}$$

dove:

- o T = importo da versare per la concessione del manufatto,
- o V = volume esterno del manufatto, espresso in mc,
- o Cm³= costo al metro cubo stabilito in € 500,00,
- o Ks, Kc, Kp = indici come sopra definiti.

Loculi Cimiteriali

I [^] fila _____	€ 1.500,00
II [^] fila _____	€ 2.000,00
III [^] fila _____	€ 2.500,00
IV [^] fila _____	€ 1.500,00
V [^] fila _____	€ 1.000,00

costo di un loculo comunale per l'intera durata della concessione stabilito in funzione della fila, tenendo a riferimento la fila posta più in basso.

Cellette ossario _____ € 300,00

costo per l'uso di una celletta ossario posta a qualunque altezza.

Oneri diversi

Diritti di segreteria _____	€ 50,00
Diritti di istruzione _____	€ 50,00

COMUNE DI BARRAFRANCA
REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI

Stipula contratto di concessione_____	€ 200,00
Variazione titolarità concessione_____	€ 200,00
Diritti di tumulazione (senza concessione di loculo) _____	€ 50,00
Diritti per traslazione _____	€ 50,00
Diritti per esumazione/estumulazione_____	€150,00

Ogni anno, entro il 31 dicembre a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, il Responsabile del Servizio Contratti provvede, con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.